

LA CONVENZIONE EUROPEA

IL SEGRETARIATO

Bruxelles, 3 luglio 2003 (04.07)
(OR. FR)

CONV 841/03

CONTRIB 377

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Segretariato

alla: Convenzione

Oggetto: Contributo della Sig.ra Elena Paciotti, membro supplente della Convenzione:
– "Osservazioni sull'articolo III-230 (CONV 836/03)"

Il Segretariato generale della Convenzione ha ricevuto dalla sig.ra Elena Paciotti, membro supplente della Convenzione, il contributo ripreso in allegato.

CONV 841/03

cer/CC/gg

Osservazioni sull'articolo III-230 (CONV 836/03)

di Elena PACIOTTI

Nel testo riveduto della terza parte della Costituzione, diffuso in lingua francese con il CONV 836/03, il Praesidium ha introdotto un emendamento all'articolo III-230, secondo il quale la legge europea del Parlamento, che stabilisce le modalità di esercizio del potere di inchiesta parlamentare, non solo dovrà essere approvata dal Consiglio (previo parere della Commissione, come nella formulazione precedente), ma dovrà essere approvata anche dalla Commissione.

Poiché è ragionevole supporre che inchieste per "cattiva amministrazione" possano facilmente riguardare soggetti facenti parte della Commissione o agenti sotto la sua responsabilità, sembra paradossale che proprio quest'unica legge del Parlamento europeo sia soggetta alla previa approvazione della Commissione.

Si potrebbe obiettare che attualmente il Trattato prevede un accordo interistituzionale. Ma una cosa è prevedere una trattativa informale per stabilire insieme delle modalità operative, altra cosa è stabilire, in un testo costituzionale, che una particolare legge sia soggetta alla preventiva approvazione di una specifica istituzione (che, oltretutto, potrebbe apparire in conflitto di interessi).

Appare necessario tornare alla formulazione precedente, tenuto conto che l'articolo I-33 § 2 prevede, come eccezioni alla procedura ordinaria, esclusivamente l'ipotesi di leggi del Parlamento adottate con la partecipazione del Consiglio e di leggi del Consiglio adottate con la partecipazione del Parlamento. Non sembrano quindi ammissibili partecipazioni vincolanti di altre istituzioni, anche se potrebbero non essere escluse ipotesi di interventi consultivi.

Strasburgo, 1° luglio 2003